Cass., civ. sez. III, del 12 maggio 2015, n. 9580

Trattandosi di causa di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi introdotta ai sensi dell'art. 615, comma 2 e 617 c.p.c., si applicano le norme della L. n. 742 del 1969 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive.

Tale disciplina regola il processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione (tra le più recenti, Cass.ord. n. 3425/12; Cass.7854/11; Cass. 4942/10; Cass. 14591/07; Cass.12250/07; Cass. 6103/06), ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (Cass. ord. n. 9997/10; Cass.n. 20754/09).

Nel caso in esame, il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., va computato a decorrere dal 23.6.2011, senza tenere conto della sospensione dei termini dal l agosto al 15 settembre, sicché il termine annuale era già scaduto alla data del 24.9.2012, quando il ricorso fu spedito per la notificazione agli intimati.

Nè si può sostenere che le norme sopra richiamate non troverebbero applicazione al caso in esame e, quindi si dovrebbe ritenere operante la sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi della L. n. 742 del 1969, perché il presente ricorso riguarda non solo un'opposizione all'esecuzione, ma anche " altre domande " tra le quali quella relativa alla querela di falso; ciò che peraltro ha costituito anche il fondamento dell'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello.

Il carattere accessorio della altre domande, infatti, non consente di disciplinarne il regime dell'impugnazione in termini differenti rispetto alla pronuncia principale.

Sul punto vale ribadire che il processo di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. n. 2911/1980, nonché Cass. n. 17630/2002; n. 8219/2004; n. 24047/2009).

Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore.

Le eventuali "eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (Cass. ord. 20.1.2011n. 1328; Cass. 28.7.2011 n. 16541).

Spetta all'opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati (che, di norma, in sè considerati, sono fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione, ovvero comportanti l'inadeguatezza del titolo posto a base del precetto a

supportare l'esecuzione forzata nei confronti dell'ingiunto) e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.

L'opposto (cioè il creditore procedente) ha la posizione del convenuto, e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione, ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre.

Soltanto nel caso in cui l'opposto intenda munirsi di un titolo esecutivo che si aggiunga o si sostituisca a quello oggetto di opposizione ha facoltà di proporre domanda riconvenzionale, nel rispetto delle preclusioni previste per la relativa proposizione (Cass. 10.3.2011 n. 5708; Cass. 20.4.2007 n. 9494).

Nel caso in esame, per le ragioni già dette, è di tutta evidenza l'accessorietà delle ulteriori richieste le quali miravano a contrastare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione.

Ed allora nessun dubbio può sussistere sulla correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte di merito, essendo unico il mezzo di impugnazione legato all'oggetto ed alla materia esecutiva.